

n. 90/2020 Liq. Patr.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice delegato,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex* artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 90/2020;
vista la domanda presentata da Massimo Giacobbi e la documentazione allegata;
ritenuta la propria competenza in quanto l'istante risiede in Castenedolo (BS), Via Duca d'Aosta, n. 41;
vista la relazione particolareggiata redatta da parte della dott.ssa Graziella Canditti nominata quale organismo di composizione della crisi;
lette le note integrative depositate in data odierna su istanza di questo Giudice da parte dell'O.c.c. e di Stefania Colaiezzi, moglie dell'istante, la quale si è obbligata "mettere" a disposizione della procedura l'autoveicolo a lei intestato ed acquistato in permuta di due veicoli già nella disponibilità dell'istante medesimo;
ritenuto che, di tal guisa, si possa ritenere superato il profilo di criticità afferente il carattere di atto in frode ai creditori della su evocata permuta: ed infatti sarà compito del Liquidatore nominato provvedere a raccogliere mandato a vendere il veicolo in questione ovvero a verificarne la formale retrocessione in favore dell'istante;
ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;



ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art.14 *quinquies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di **MASSIMO GIACOBBI** nato a Brescia il 22.6.1973 (cod. fisc. GCBMSM73H22B157Q) e residente in Castenedolo (BS), Via Duca d'Aosta, n. 41, per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:

- a) nomina **liquidatore la dott.ssa Graziella Canditti** con studio in Brescia autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- e) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web www.ilcaso.it entro quaranta giorni da oggi;



f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 autorizza il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 500,00=, che sarà invece acquisita alla procedura;

h) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla L. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14 *octies*, c. IV, L. n. 3/2012);

- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14 *novies*, c. I, L. n. 3/2012);

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14 *novies*, c. II, L. n. 3/2012);

- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);

- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);

- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. D.M. 202/2014);

- richiesta di chiusura della procedura (art. 14 *novies*, c. V, L. n. 3/2012);

i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 L.F.;



l) dispone che nella prima relazione semestrale il Liquidatore dia espressamente conto di quanto compiuto in riferimento ai veicolo di cui in motivazione.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Brescia, 19/10/2020

Il Giudice delegato
Alessandro Pernigotto

